

Allegato "B" alla raccolta n.13497

STATUTO

Società Italiana del Dottorato di Ricerca

Art. 1 - La Società

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca Ente del Terzo Settore, in sigla SIDRI ETS (di seguito anche Società), è una associazione apartitica, laica, senza fini di lucro, costituita quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con iscrizione o da iscriversi nella sezione 'Altri Enti del Terzo Settore' del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), promuove il miglioramento dello status quo di chi ha fatto del più alto grado di istruzione in Italia una scelta di vita, dando il giusto valore al titolo di Dottore di Ricerca in materia di istruzione, pubblica amministrazione, accademia e sviluppo scientifico e professionale delle loro carriere, valorizzando una formazione di eccellenza per il lavoro e per la futura classe dirigente italiana, mirando ad esserne interlocutore efficace e pro-attivo in Italia per i dottorandi e dottori di ricerca italiani nel mondo. La Società Italiana del Dottorato di Ricerca Ente del Terzo Settore, in sigla SIDRI ETS da questo momento in poi "Società", ha la propria sede in Roma al Viale XXI Aprile 24. La Società Italiana del Dottorato di Ricerca Ente del Terzo Settore, in Sigla SIDRI ETS, è apartitica, laica, senza scopo di lucro, fondata sulla partecipazione attiva dei propri soci e sull'attività volontaria degli associati che intendano prestarla ed opera nel rispetto dei valori inderogabili di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana e delle vigenti norme dell'Unione Europea.

Art. 2 - Scopo e finalità

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca Ente del Terzo Settore punta a portare la propria voce ad ogni livello del dibattito istituzionale italiano, operando per il pieno adeguamento dell'Italia ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e delle ulteriori raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di ricerca, innovazione e alta formazione, riconoscendo ai dottorandi e ai dottori di ricerca il ruolo di componente essenziale del sistema nazionale ed internazionale della conoscenza, dell'innovazione e dello sviluppo.

La Società si propone di promuovere, tutelare e valorizzare il ruolo del Dottore di Ricerca quale più alto grado di istruzione previsto dall'ordinamento italiano, favorendone il pieno riconoscimento nell'ambito dell'università, della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle professioni, delle imprese e delle istituzioni nazionali ed internazionali.

A tal fine la Società:

- a) promuove il miglioramento delle condizioni formative, professionali e di carriera dei dottorandi e dei dottori di ricerca;
- b) favorisce il dialogo e la collaborazione tra università,

enti di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese e società civile;

c) sostiene la qualità dei percorsi di dottorato e dell'alta formazione, anche attraverso attività di studio, ricerca, monitoraggio e proposta;

d) promuove il ruolo dei dottori di ricerca nella Pubblica Amministrazione, incoraggiandone l'accesso a posizioni di responsabilità, coordinamento e dirigenza, in coerenza con le diverse missioni istituzionali delle amministrazioni pubbliche;

e) contribuisce alla diffusione delle migliori pratiche nazionali ed internazionali nei settori della ricerca, dell'innovazione, della formazione avanzata e del trasferimento delle conoscenze;

f) favorisce la partecipazione a reti, programmi e progetti nazionali, europei ed internazionali finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione e della formazione di eccellenza;

g) promuove la valorizzazione del capitale umano altamente qualificato quale fattore strategico per la crescita culturale, sociale, economica e istituzionale del Paese.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Società svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

- lett. l) formazione universitaria e post-universitaria;

- lett. n) cooperazione allo sviluppo e promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

L'individuazione delle attività potrà essere integrata o modificata dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

La Società può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, università, enti di ricerca, fondazioni, organismi nazionali, europei ed internazionali e con ogni altro soggetto pubblico o privato il cui operato sia coerente con le finalità istituzionali della Società.

Qualsiasi utilità, comunque pervenuta, dovrà essere impiegata esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie della Società.

Art. 3 - Attività

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca intende evidenziare, nei vari contesti istituzionali, il ruolo e le poten-

zialità dei dottorandi e dottori di ricerca sia in ambito pubblico che privato, promuovendo le eccellenze ed incoraggiando le istituzioni verso l'adozione di riforme importanti mirate a eliminare posizioni e situazioni di non conformità, migliorare ed elevare i loro standard formativi e professionali, rafforzare il ruolo dei dottori di ricerca nelle istituzioni scolastiche, formative e accademiche, rafforzare lo scambio ed il flusso di informazioni verso cittadini, istituzioni ed imprese, migliorare la partecipazione dei dottorandi e dottori di ricerca negli organismi di ricerca promuovendo lo scambio di esperienze ispirate alle migliori pratiche anche mediante la partecipazione a reti europee ed internazionali su progetti scientifici di eccellenza e potenziare il ruolo e le funzioni dei dottori di ricerca nell'ambito delle PP.AA. in coerenza con le diverse missioni istituzionali. Per il raggiungimento dei propri fini, la Società promuove la circolazione delle informazioni su questioni riguardanti i dottorandi e i dottori di ricerca, organizza eventi, partecipa ai dibattiti e assiste all'elaborazione di politiche in materia di istruzione superiore e ricerca: promuove e provvede alla pubblicazione di studi sugli aspetti giuridici, economici, politici e sociali della comunità dottorale, cura la diffusione in Italia delle correnti di pensiero e delle opinioni che si manifestano nelle altre Nazioni riguardo agli aspetti legati al mondo dottorale, divulga all'estero i contributi del pensiero italiano in materia; organizza convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza delle istanze dei problemi del mondo dottorale e diffondere nella pubblica opinione l'importanza della formazione accademica del dottore di ricerca e del suo impiego lavorativo negli scenari anche gli ideali ed obbiettivi dell'organizzazione internazionali, ivi compresi i processi di integrazione europea; promuove la formazione di quanti ambiscono ad intraprendere il percorso dottorale; predispone e realizza programmi di studi e ricerche, e cura, anche con l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza nel campo della ricerca, da parte di studiosi italiani e stranieri.

La Società può altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

Art. 4 - Soci

I soci della Società si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci onorari;
- c) soci collettivi.

Possono essere ammessi quali soci ordinari i dottorandi iscritti a corsi di dottorato di ricerca e i possessori del ti-

tolo di Dottore di Ricerca che, per competenza, attività e condivisione delle finalità associative, siano in grado di apportare un effettivo contributo al perseguimento degli scopi della Società.

Possono essere nominati soci onorari personalità italiane o straniere che abbiano apportato un contributo particolarmente significativo allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'alta formazione, del mondo accademico, delle istituzioni o della società civile.

Possono essere ammessi quali soci collettivi associazioni, fondazioni, società, enti pubblici o privati, università, istituzioni e organismi italiani o stranieri che condividano le finalità della Società e intendano sostenerne le attività.

L'ammissione dei soci ordinari, onorari e collettivi è deliberata dal Consiglio Nazionale.

L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale nella prima riunione utile.

Ciascun socio collettivo designa un proprio rappresentante presso la Società, che esercita in suo nome e per suo conto i diritti spettanti al socio collettivo. Il rappresentante può essere sostituito mediante comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale.

I soci collettivi possono designare propri membri negli organi della Società nei casi previsti dal presente Statuto e possono richiedere lo svolgimento di studi, ricerche, incontri e attività di documentazione su tematiche di interesse comune. Le relative richieste sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza, che ne valuta l'ammissibilità e ne definisce le modalità di realizzazione.

I soci ordinari e collettivi sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Tutti i soci si impegnano a cooperare al perseguimento delle finalità della Società e beneficiano delle attività, dei servizi e delle iniziative promosse dalla stessa.

Tutti i soci hanno pari dignità associativa e godono dei medesimi diritti e doveri, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto in relazione alle diverse categorie associative.

La qualità di socio si perde nei casi previsti dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti associativi.

La partecipazione all'associazione è libera e volontaria ed è garantita la democraticità della struttura e dell'attività associativa.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca alla Società Italiana del Dottorato di Ricerca può in ogni momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Nazionale riceve la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il mese di gennaio potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Nazionale che disporrà in merito alla decorrenza dell'esclusione, che non può essere retroattiva. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della Società Italiana del Dottorato di Ricerca o in presenza di gravi motivi, un socio può essere escluso con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Nazionale, notificata mediante lettera o mail, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dal consiglio dei probiviri nella prima riunione ordinaria. L'espulsione avrà effetto dopo la delibera assembleare. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 6 - Gli organi

Gli organi della Società Italiana del Dottorato di Ricerca sono:

- l'Assemblea generale;
- il Presidente;
- i tre Vicepresidenti;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Consiglio Nazionale;
- il Consiglio Scientifico;
- il Segretario Generale ed eventuale Vicesegretario Generale;
- i Coordinatori di Aree tematiche;
- il Comitato dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo rimborso delle spese documentate.

L'ordinamento interno della Società è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 7 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è formata dai soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale al momento della convocazione dell'Assemblea stessa, e dai soci onorari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata all'Ufficio di presidenza da almeno un quinto dei soci (ordinari, collettivi e onorari). L'Assemblea generale discute

l'attività della Società ed approva il Piano annuale delle attività, all'interno del quale vengono stabilite le Aree tematiche di interesse dell'associazione, i loro scopi e le attività da realizzare per perseguirli; approva inoltre l'Assemblea le relazioni sulle attività svolte presentate dal Consiglio Nazionale. L'Assemblea generale approva altresì il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Società. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono decise in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà essere titolare di più di cinque deleghe. Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte nel rispetto del principio del voto singolo per ciascun associato.

L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono gli associati purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è garante della continuità delle finalità e delle attività della Società, in conformità con le norme statutarie che le definiscono. Egli presiede l'Ufficio di presidenza e ne indirizza le deliberazioni; sovrintende, in rappresentanza della Società, alle relazioni con le Istituzioni e gli Enti con i quali la Società intrattiene rapporti di collaborazione; assicura il coordinamento al massimo livello delle attività della Società. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Società; egli può delegarla, anche per singole

questioni, ad un altro membro dell'Ufficio di presidenza. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Art. 9 - Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti, i quali hanno il ruolo di assicurare la rappresentanza in diverse aree geografiche in assenza del Presidente. L'Ufficio di presidenza ha i poteri di ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Nazionale. L'Ufficio di presidenza è l'organo responsabile per quanto concerne l'instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di impiego nonché quelli di collaborazione, a tempo determinato o indeterminato, che si rendano necessari. L'Ufficio di presidenza può associare al segretario generale, qualora lo ritenga opportuno, un responsabile per specifiche attività di formazione. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza può partecipare, su invito del Presidente, il segretario Generale e il Presidente del Consiglio scientifico.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, da uno a tre Vicepresidenti e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattordici e non superiore a quaranta, tutti eletti dall'Assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto.

Fanno parte del Consiglio Nazionale i Presidenti delle Sezioni regionali costituite e i Coordinatori delle Aree tematiche, e il coordinatore delle Sedi di Ateneo.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, salva diversa deliberazione dell'Assemblea generale per motivate esigenze di continuità istituzionale.

Il Consiglio Nazionale sovrintende all'attività della Società e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- a) determina gli indirizzi generali dell'attività della Società e ne coordina l'attuazione;
- b) approva i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) delibera sull'ammissione dei soci ordinari, onorari e collettivi;
- d) approva i regolamenti interni e quelli relativi alle Sezioni regionali e di Ateneo;
- e) promuove e coordina le attività delle Aree tematiche e delle articolazioni territoriali della Società;
- f) delibera sulla costituzione di Sezioni regionali, di Ateneo o di altre articolazioni organizzative della Società;
- g) propone all'Assemblea generale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dagli organi competenti;
- h) cura i rapporti con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle finalità

statutarie;

i) delibera su ogni altra questione attribuitagli dal presente Statuto o non espressamente riservata ad altri organi della Società.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale riferisce annualmente all'Assemblea generale sull'attività svolta e sull'attuazione del programma associativo.

Il Consiglio Nazionale può riunirsi anch'esso mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i membri purchè siano rispettate le medesime condizioni dettate per l'Assemblea generale.

Art. 11 - Il Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è composto da nove membri nominati dall'Assemblea dei soci tra esponenti del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione. I membri del Consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Del Consiglio scientifico fa parte di diritto il Presidente della Società. Il Consiglio scientifico formula pareri sui programmi di attività della Società e può, su richiesta degli organi competenti, sottoporre proposte. Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Società.

Art. 12 - Il Segretario Generale

Il Segretario generale sovrintende all'esecuzione dei programmi generali di attività proposti dall'Ufficio di presidenza e approvati dal Consiglio Nazionale e in tale contesto può assolvere incarichi specifici attribuitigli dall'Ufficio di presidenza. Egli coordina le attività della Società e delle sue Sezioni, sovrintende all'amministrazione della Società secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto e presenta i progetti di bilancio all'Ufficio di presidenza. Il segretario generale firma congiuntamente i mandati di pagamento e gli ordini di incasso della Società. Il segretario generale può avere un Vice, che supporta e sostituisce il Segretario Generale in sua assenza.

Art. 13 - Aree tematiche

Il Consiglio Nazionale, per rendere operative le linee di impostazione strategica della Società, individua organismi agili di lavoro denominati Aree tematiche. Le Aree tematiche sono individuate nell'ambito della strategia deliberata dal Consiglio Nazionale ed agiscono su progetti definiti nelle modalità e nei tempi di attuazione. I Coordinatori di Area Tematica, se nominati, vengono eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale come in precedenza, subordinatamente tra gli e-

sperti iscritti, e restano in carica per la medesima durata del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Sezioni Regionali e di Ateneo

Con deliberazione del Consiglio Nazionale, la Società può istituire Sezioni Regionali e Sezioni di Ateneo sul territorio nazionale e internazionale.

Alle Sezioni Regionali e alle Sezioni di Ateneo è preposto un Coordinatore, eletto dai soci della Società appartenenti alla rispettiva articolazione territoriale o universitaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore resta in carica per la medesima durata del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.

Le Sezioni Regionali possono essere dotate di un Consiglio della Sezione, mentre le Sezioni di Ateneo possono essere dotate di un Comitato di Ateneo composto da un numero di membri determinato dal regolamento interno.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi delle Sezioni, nonché i rapporti tra le Sezioni e gli organi centrali della Società, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Nella fase di prima costituzione di una Sezione Regionale o di Ateneo, e comunque fino allo svolgimento della prima assemblea locale, il Consiglio Nazionale può nominare un Coordinatore pro tempore con il compito di organizzare la Sezione e procedere alle elezioni degli organi locali entro dodici mesi dalla nomina.

Le Sezioni Regionali e di Ateneo non hanno autonoma soggettività giuridica né autonomia patrimoniale rispetto alla Società.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre o di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente; dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. E' tenuto a riferire all'Assemblea Generale e al Consiglio Nazionale. Viene eletto dall'Assemblea Generale. E' organo dotato di autonomia, nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Nazionale. Spetta al Collegio dei Probiviri: di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 5; di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Consiglio Nazionale per i relativi provvedimenti. Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti o da parte di una Giunta sezionale.

Il Consiglio dei Probiviri può riunirsi anch'esso mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i membri purchè siano rispettate le medesime condizioni dettate per l'Assemblea generale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri e dura in carica 3 anni. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori nella loro prima seduta.

Il Collegio dei Revisori può riunirsi anch'esso mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i membri purchè siano rispettate le medesime condizioni dettate per l'Assemblea generale.

Art. 17 - Bilancio ed esercizi sociali.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Segretario Generale presenta al Consiglio Nazionale il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, ove nominato.

Il Consiglio Nazionale, dopo l'approvazione, lo sottopone all'Assemblea generale che lo discute e lo vota nei termini di legge.

Il bilancio è redatto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Nei casi previsti dalla legge, la Società provvede alla pubblicazione del bilancio e degli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi sociali.

La Società cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e provvede nei casi previsti dalla legge, al deposito presso il RUNTS della Regione Lazio.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- dai proventi delle attività istituzionali;
- da ogni altro bene mobile e immobile acquisito dalla Società.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Società. Ogni eventuale avanzo di gestione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 19 - Mezzi finanziari.

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca provvede al perseguimento delle proprie finalità istituzionali mediante le seguenti risorse economiche:

- a) le quote associative versate dai soci ordinari;

- b) i contributi versati dai soci collettivi;
- c) le erogazioni liberali di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- e) i contributi, i lasciti testamentari e le donazioni provenienti da soggetti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali;
- f) i contributi e i finanziamenti erogati da istituzioni, amministrazioni pubbliche, università, enti di ricerca, fondazioni, organismi nazionali, dell'Unione Europea e internazionali;
- g) i proventi derivanti da pubblicazioni, attività editoriali, studi, ricerche, convegni, seminari, attività formative e da ogni altra iniziativa realizzata in conformità alle finalità statutarie;
- h) i proventi derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, svolte nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- i) le somme derivanti dalla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente;
- l) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Società e consentita dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Tutte le risorse economiche della Società devono essere impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 20 - Quote

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota annuale dei soci. I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto alla tessera sociale della Società Italiana del Dottorato di Ricerca.

Art. 21 - Volontari

La Società può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Società mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La Società assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Modifiche statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale, presente, direttamente o per delega, di almeno un quinto dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS della Regione Lazio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 - Giudizio Arbitrale e clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i soci, tra i soci e la Società, nonché quelle promosse da e nei confronti dei componenti degli organi della Società, dovranno espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dalle norme vigenti in materia. Qualora non si raggiunga l'accordo o comunque la procedura non sia conclusa entro il termine di 90 giorni dal deposito della domanda di mediazione, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da numero tre arbitri. Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di Presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine degli avvocati di Roma.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e le ulteriori disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmati:

Antonio de LUCIA

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo